

Decreto Presidente Regione 7 gennaio 2019 n. 1

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Friuli-Venezia Giulia, BUR 16 gennaio 2019, n. 3)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

VISTO l'articolo 10, comma 2 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale;

VISTO, altresì, l'articolo 13-bis, comma 2, lettera d) della legge regionale 13/2004 il quale prevede che la Consulta regionale esprima parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale disabili con la nota prot. n. 233/2018 di data 1° ottobre 2018;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla II Commissione consiliare permanente con nota prot. n. 13395 del 27 novembre 2018;

VISTO il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME Delib.G.R. n. 2322 del 6 dicembre 2018;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di con tributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata o societaria ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ufficio competente: il Servizio in materia di professioni dell'Amministrazione Regionale Friuli-Venezia Giulia;
- b) soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale: le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), con riduzione della capacità lavorativa accertata a norma di legge;
- c) professionista con handicap grave: la persona in età lavorativa ricompresa tra i soggetti di cui alla lettera b), la cui minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, presenti una fase di aggravamento tale da pregiudicare temporaneamente l'esercizio dell'attività professionale, a norma dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della medesima legge;
- d) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
- e) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
- f) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel piano analitico delle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
- g) operazione di microcredito: contratto di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro;
- h) spese di coworking: spese relative alla condivisione di un ambiente di lavoro e dei relativi servizi.

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti.

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale:

- a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
- b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
- c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:

- a) hanno la residenza nel territorio regionale;
- b) esercitano l'attività professionale con sede legale o domicilio fiscale ovvero con sede operativa nel territorio regionale;
- c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria. Sono esclusi i soggetti che sono:
 - 1) lavoratori subordinati anche a tempo determinato;
 - 2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
 - 3) collaboratori di impresa familiare;
 - 4) artigiani;
 - 5) commercianti;
 - 6) coltivatori diretti;
 - 7) titolari di impresa individuale;
 - 8) amministratori di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l'esercizio della propria attività professionale.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 Iniziative finanziabili e spese ammissibili.

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di seguito elencate, che si sostanziano in interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata ovvero societaria da parte di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale:

- a) interventi per l'esercizio dell'attività professionale in forma individuale, associata o societaria;
- b) interventi finalizzati a compensare le limitazioni della disabilità ed a favorire l'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale, di seguito indicati:
 - 1) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature, ausili, sostegni e strumentazione tecnologica ed informatica per l'utilizzo dell'ambiente lavorativo e funzionali allo svolgimento dell'attività professionale, nonché spese per l'acquisto di attrezzature e arredi personalizzati con caratteristiche funzionali per le abilità residue delle persone e spese per superare gravi limitazioni di mobilità;
 - 2) oneri di spesa per attivare rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l'attività lavorativa affidata dal richiedente, nel limite massimo di dodici mesi, anche frazionabili, dalla data di presentazione della domanda. Possono beneficiare di tale intervento, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di gravità della malattia accertata a norma di legge, esclusivamente i professionisti con handicap grave che si trovino in una fase di aggravamento della propria condizione di salute tale da pregiudicare temporaneamente l'esercizio dell'attività professionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), numero 2), relativi alla sostituzione o alla collaborazione con il professionista, devono essere comprovati con atto sottoscritto dal libero professionista proponente e dal libero professionista sostituto o collaboratore e tale atto deve contenere:

- a) le competenze lavorative del professionista sostituto o del professionista collaboratore, per il tipo di attività che si intende affidare;
- b) il compenso da corrispondere al professionista sostituto o collaboratore, in relazione alla durata prevista dell'incarico sostitutorio o di collaborazione, vistato per congruità dal Consiglio dell'Ordine o Collegio di pertinenza o dall'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che:

- 1) il rapporto di sostituzione o collaborazione non coinvolge soggetti già legati da rapporti di lavoro subordinato, societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado con il richiedente ovvero con i componenti dello studio associato o della società;
- 2) l'attività svolta non è affidata da committenti legati con il professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado e che la sostituzione non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) per l'esercizio dell'attività professionale sono ammesse le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

- a) acquisto di attrezzature tecnologiche funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) arredi;
- c) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche;
- d) software;
- e) realizzazione o revisione del sito internet;
- f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
- g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate presso l'abitazione principale;
- h) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;
- i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
- j) acquisto di testi;
- k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
- l) adempimenti previsti per legge per l'esercizio dell'attività professionale;
- m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 20.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13;
- n) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 15.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;
- o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
- p) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00;
- q) spese connesse ai servizi di coworking.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1) sono ammesse le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

- a) protesi, sussidi tecnici e ausili informatici;
- b) strumentazioni di segnalazione di telesoccorso;
- c) strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (es.: carrozzine, montascale, rampe fisse, elevatore, miniascensore per interni o esterni);
- d) modifica del veicolo di proprietà anche non esclusiva, con accessori commisurati alla ridotta capacità motoria del richiedente comprovati dalla carta di circolazione del veicolo medesimo. Tali modifiche possono riguardare sia i comandi di guida che la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (come guidatore o come passeggero);
- e) spostamenti per attività di lavoro con rientro al luogo di residenza effettuati con l'accompagnamento o il trasporto assistito del richiedente, nel limite di spesa massima di euro 3.000,00, limitatamente ai

professionisti con handicap grave e a condizione che non sia corrisposta l'indennità di accompagnamento prevista dalla normativa di legge.

5. Non sono ammesse spese previste per i livelli di assistenza regolati da disposizioni normative in materia di salute e disabilità se sostenute, anche in parte, da altri soggetti pubblici o privati.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2) è ammessa la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 2.000,00 euro mensili.

7. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo, installazione e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

8. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

9. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

10. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1, 2 e 4.

Art. 5 Modalità di comunicazione degli atti.

1. Le comunicazioni fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

- a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;
- b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
- c) la ricevuta di consegna rilasciata dal servizio di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6 Regime d'aiuto.

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7 Modalità per la presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
- b) piano di spesa analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 3, 4 e 6;
- c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono sostenere;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- f) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- g) nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese riferite a rapporti di collaborazione o sostituzione:
 - 1) copia dell'atto scritto di cui all'articolo 4, comma 2;
 - 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'handicap grave;
 - 3) nel caso in cui il professionista richiedente faccia parte di una società di professionisti o di uno studio associato dichiarazione recante il consenso alla collaborazione ovvero alla sostituzione da parte degli altri soci o associati.

3. È consentito presentare più domande di contributo fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 4.

4. La successiva domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta approvazione dall'ufficio competente della rendicontazione relativa alla precedente domanda. Le spese di cui all'articolo 4, comma 3, lettere m) e n) nonché la spesa di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo consentito per la specifica voce di spesa e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per le precedenti domande presentate per la stessa tipologia di spesa.

Art. 8 Concessione del contributo.

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) la concessione del contributo;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9 Ammontare del contributo.

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, è pari:

- a) al 70 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;
- b) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
- c) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
- d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. Limitatamente all'intervento previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), l'ammontare del contributo è elevato all'80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all'Ordine o Collegio di pertinenza o all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi.

3. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il volume d'affari da considerare, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 1, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.

4. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo pari a euro 50.000,00.

5. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 Rendicontazione ed erogazione del contributo.

1. Le spese degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) per i quali il contributo è stato concesso sono sostenute entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo per gli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3;
- f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.

4. Le spese degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro sessanta giorni dalla data dalla cessazione del rapporto di sostituzione o di collaborazione ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 per l'intera durata del periodo contributivo e la sussistenza dello stato di handicap grave per l'intero periodo di sostituzione o collaborazione.

5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi 3 e 4.

7. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso con unico provvedimento per le spese ammesse a norma dell'articolo 4, comma 3 e 4 e per gli oneri di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), l'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla presentazione della rispettiva rendicontazione di spesa.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui ai commi 6 e 7 è sospeso.

Art. 11 Documentazione giustificativa della spesa.

1. La documentazione giustificativa della spesa:

- a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) è intestata al soggetto beneficiario;
- c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e i termini indicati dall'articolo 10, commi 1 e 2
- d) nel caso di oneri di spesa sostenuti per l'attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e non oltre sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di sostituzione o collaborazione.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno o carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato con:

- a) estratti conto bancari o postali, intestati al beneficiario, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro da parte del beneficiario a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 3, lettere o) e p), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

6. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a).

Art. 12 Erogazione del contributo in via anticipata.

1. Limitatamente agli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta

qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 Obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni.

1. Il beneficiario degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
- b) la sede legale o operativa nel territorio regionale;
- c) la destinazione dei beni mobili oggetto dei contributi.

2. Il beneficiario degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera m) è tenuto a mantenere la destinazione del bene immobile nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa.

3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.

4. È riservata la facoltà all'ufficio competente di procedere a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

Art. 14 Cause di rideterminazione del contributo concesso.

1. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 70 per cento della spesa ammessa.

2. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2) è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 15 Cause di revoca del contributo concesso.

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 5;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto, riferita agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;

- f) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- g) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
- h) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3;
- i) siano violati gli obblighi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 16 Ispezioni e controlli.

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17 Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 18 Norme transitorie.

1. Il regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti fisicamente svantaggiati, emanato con D.P.Reg. 11 novembre 2004, n. 375 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal D.P.Reg. 375/2004 possono presentare altra domanda di contributo, secondo quanto disposto all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 19 Abrogazione.

1. È abrogato il D.P.Reg. 375/2004.

Art. 20 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.